

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il presente testo costituisce informativa precontrattuale fornita dalla Banca al Cliente e non impegna né la Banca né il Cliente alla stipula del contratto.

La Banca si riserva di modificare, prima dell'eventuale conclusione del contratto, qualsiasi condizione o pattuizione qui contenuta.

Il Cliente che riceve il presente documento è cortesemente invitato, nell'ipotesi di una successiva stipulazione del contratto, a comunicare alla Banca:

Intesa Sanpaolo S.p.A. - Piazza San Carlo 156 10121 Torino - Albo Banche N. 5361

Filiale di

il sottoindicato numero di codice che contraddistingue la presente informativa precontrattuale, ovvero ad esibire il presente documento, ai fini di verificare eventuali variazioni di condizioni nel frattempo intervenute.

Codice n.

APERTURA DI CREDITO A TEMPO DETERMINATO ANTICIPAZIONE SOCIALE N.

INDICE

A. CONDIZIONI ECONOMICHE E AVVERTENZE**APERTURA DI CREDITO A TEMPO DETERMINATO ANTICIPAZIONE SOCIALE N. 1000/****(N. 1 DEL / /)**

Voci di costo	Valore	Note
Affidamenti e tassi.		
Importo totale del credito Apertura di credito anticipazione sociale a revoca	€ 6.500,00	
Tasso debitore di interesse nominale annuo (T.A.N.)	4,0000 %	
T.A.E.G.	4,0658 %	
Tasso Extra Fido per le Aperture di credito di importo fino a euro 5.000	4,0000 %	
Tasso Extra Fido per le Aperture di credito di importo superiore a euro 5.000	4,0000 %	
Tasso di mora	4,0000 %	(1)
Spese per la gestione del rapporto.		
Commissione di istruttoria veloce (CIV) per ciascuno sconfinamento	€ 0,00	(2)
Periodicità		
Periodicità di liquidazione delle competenze diverse da interessi	TRIMESTRALE	
Altre spese.		
Costo invio comunicazione di legge cartacea	€ 0,70	(3)
Costo invio comunicazione di legge on line	€ 0,00	(4)

(1) Qualsiasi futura modifica della normativa che definisce il Tasso limite (legge n. 108/1996 e Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM), sia essa relativa alle modalità di calcolo di detto Tasso limite che alla categoria e alla classe di importo di appartenenza, si applicherà automaticamente, in sostituzione di quanto sopra convenuto, senza necessità di preventiva comunicazione.

(2) La CIV è dovuta ogni volta che si verifica uno sconfinamento oppure un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente. La CIV, quindi, può essere applicata anche più volte nello stesso trimestre solare. Se il cliente è un consumatore, la CIV non è dovuta quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: - lo sconfinamento è inferiore o pari a 500 euro; - lo sconfinamento ha durata non superiore a 7 giorni di calendario consecutivi. Questa esclusione si applica una sola volta per ciascun trimestre solare. Secondo i provvedimenti normativi in materia, la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso. La banca ha deciso di non addebitare al cliente i costi attualmente sostenuti e per questo motivo il valore della CIV è fissato in euro 0,00 (zero).

(3) Costo non percepito in quanto la comunicazione di legge è inviata contestualmente a quella del conto corrente.

(4) Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

AVVERTENZE.

- Per "utilizzo extra fido" (c.d. "sconfinamento") si intende l'utilizzo o comunque l'addebito di somme di denaro in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento. Il Tasso Extra Fido è applicato sull'ammontare dello sconfinamento per i giorni in cui lo sconfinamento si è verificato.
- Le condizioni economiche si intendono convenute entro il limite del tasso soglia previsto per ogni categoria di operazioni dalla Legge 108/96 e vengono effettivamente applicate nel rispetto del limite di tale tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento. Le spese, le commissioni e il tasso di interesse possono quindi essere conteggiati e applicati in misura inferiore a quella indicata in questo documento senza che ciò comporti modifica delle condizioni economiche in esso indicate che continuano ad essere applicabili al rapporto.
- Per quanto non specificato in questo documento si applicano le regole previste nei provvedimenti normativi in materia ed in particolare: art. 117-bis del decr. legisl. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) introdotto dalla legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge n. 201/2011; artt. 27 e 27 bis del decreto legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012; decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 644/2012.
- Il mancato pagamento di quanto dovuto dal Cliente alla data di scadenza dell'apertura di credito o a seguito della richiesta di rimborso da parte della Banca può avere gravi conseguenze per il Cliente stesso, ad esempio:
 - la vendita forzata di beni di proprietà del Cliente,
 - la segnalazione in uno o più sistemi di informazioni creditizie (SIC) che rende più difficile ottenere altri crediti in futuro.
 Inoltre il mancato pagamento determina a carico del Cliente l'applicazione degli interessi di mora e gli altri oneri indicati in questo contratto nella presente Sezione.

B. DATI DEL CLIENTE E DATI DEI PRODOTTI O SERVIZI RICHIESTI**CLIENTE**

Spazio per pinzatura ed
etichetta olografica

	Intestatario		
Cognome e nome			
Nato a			
Data di nascita			
Codice Fiscale			
Residenza			
N. Telefono fisso			
N. Telefono cellulare			
E-mail			

APERTURA DI CREDITO A TEMPO DETERMINATO ANTICIPAZIONE SOCIALE

Importo totale del credito di

Euro

A valere sul conto

--	--

IBAN

--

Scadenza dell'apertura di credito Durata massima: n. mesi

Importo totale dovuto: (di cui importo totale del credito e costo totale del credito)

Il Costo totale del credito è calcolato ipotizzando il completo utilizzo, per l'intera durata dell'affidamento, dell'importo dell'apertura di credito concessa.

Concorrono alla determinazione del TAEG le seguenti voci:

- T.A.N. e Commissione di disponibilità Fondi come quantificati nelle Condizioni economiche e Avvertenze;
- in caso di apertura di credito garantita da pegno su strumenti finanziari, se lo strumento finanziario posto a garanzia dal Consumatore è stato acquistato contestualmente alla richiesta dell'apertura di credito: il costo annuo per gestione e amministrazione, imposta di bollo, il costo della sottoscrizione e il costo della comunicazione di legge come quantificati nel relativo contratto.

Il calcolo dell'importo totale dovuto è stato effettuato ipotizzando che si verifichino tutte le seguenti condizioni:

- ogni tranche dell'apertura di credito venga utilizzata, per tutta la durata della medesima, per l'intero importo;
- messa a disposizione della prima tranche il giorno della firma del contratto di apertura di credito;
- messa a disposizione delle tranches successive alla prima con periodicità mensile a decorrere dalla data della prima tranche, fino alla data di scadenza dell'apertura di credito come sopra individuata alla voce "Scadenza dell'apertura di credito"

L'importo dell'apertura di credito Anticipazione Sociale sarà messo a disposizione del Cliente suddiviso in ____ frazioni così come disposto al Punto B della Sezione C di questo contratto.

C. NORME

APERTURA DI CREDITO A TEMPO DETERMINATO ANTICIPAZIONE SOCIALE

L'apertura di credito concessa con questo contratto è regolata dalle seguenti norme e dalle norme che regolano il conto corrente in quanto compatibili.

Punto A - Importo.

1. L'importo dell'apertura di credito è in funzione della sua durata e dell'emanazione, da parte del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, del decreto di concessione dell'integrazione salariale straordinaria; essa non potrà comunque eccedere l'ammontare di euro _____ (in lettere ____/00).
2. L'apertura di credito sarà messa a disposizione dell'accreditato con le modalità, nei limiti e alle condizioni di cui alla successiva clausola "Disponibilità".

Punto B - Disponibilità.

1. L'apertura di credito verrà resa disponibile in frazioni mensili di pari importo, con un massimo di ____ (____) frazioni.

L'importo di ogni frazione è pari ad euro _____ (in lettere ____/00)

2. La messa a disposizione delle frazioni mensili successive alla prima avverrà a condizione che non consti il diniego del predetto ministero all'emanazione del decreto di concessione dell'integrazione salariale straordinaria, e sempreché non ricorra nessuna altra causa di revoca, riduzione o sospensione dell'affidamento.
3. Il Cliente può utilizzare in una o più volte le somme tempo per tempo messe a disposizione e può, con successivi versamenti, ripristinarne la disponibilità.
4. Le Regioni/Enti Locali, in base agli accordi con la Banca, provvederanno al rimborso degli interessi maturati sugli utilizzi delle somme nei limiti di quanto accordato.

Punto B bis - Contabilizzazione e regolamento degli interessi - interessi di mora

1. Gli interessi debitori e gli interessi applicati in caso di sconfinamento, sono dovuti nella misura pattuita nel presente contratto, ferma la facoltà di variazione di cui al successivo Punto F.

2. La contabilizzazione e il regolamento sul conto corrente degli interessi debitori, ivi compresi quelli applicati in caso di sconfinamento, sono disciplinati da quanto stabilito nel contratto di conto corrente a valere sul quale è regolata l'apertura di credito.

Le scelte effettuate in relazione all'autorizzazione o alla non autorizzazione all'addebito sul conto corrente degli interessi debitori divenuti esigibili valgono anche per l'apertura di credito.

3. Tutte le obbligazioni del Consumatore verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Punto B ter - Regolamento periodico delle commissioni spese e oneri

1 Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali avviene con la periodicità indicata nel presente contratto.

Punto C - Diritto di recesso del Cliente entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.

1 Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto. Il contratto è concluso quando viene firmato dalla Banca e dal Cliente.

2. L'eventuale comunicazione di recesso deve essere spedita, entro il termine di 14 giorni sopra indicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

INTESA SANPAOLO S.P.A.
TORINO - PIAZZA SAN CARLO
PIAZZA SAN CARLO, 156
10121 TORINO (TO)

oppure inviata con la seguente modalità:
fax al numero **0110933199**

3. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, deve restituire alla Banca, l'importo dell'apertura di credito utilizzato e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati in base al tasso debitore nominale annuo stabilito in questo contratto. Inoltre rimborsa alla Banca le somme non ripetibili da questa versate alla pubblica amministrazione; tale restituzione ha l'effetto di estinguere l'apertura di credito con conseguente impossibilità di ripristino della stessa.

4. Il recesso effettuato dal Cliente si estende automaticamente ai contratti accessori all'apertura di credito.

Punto D - Rimborso anticipato

1. Il Cliente oltre al diritto di recesso previsto dal Punto precedente ha anche il diritto di rimborsare l'apertura di credito in anticipo, in qualsiasi momento e in tutto o in parte. Se il Cliente vuole rimborsare l'apertura di credito in anticipo deve darne comunicazione scritta alla Banca e versare:

- in caso di rimborso anticipato parziale, l'importo che intende rimborsare,
- in caso di rimborso anticipato totale, l'intero importo utilizzato,
- gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.

2. Il rimborso ha l'effetto di estinguere o ridurre l'apertura di credito che quindi non potrà più essere ripristinata.

3. Nessun indennizzo è dovuto alla Banca per eventuali costi collegati al rimborso anticipato dell'apertura di credito.

Punto E - Durata.

1. L'apertura di credito scadrà automaticamente, senza che occorra alcuna comunicazione o notifica, nel momento in cui l'INPS accrediterà al Cliente le somme dovute a titolo di integrazione salariale straordinaria, e la frazione o le frazioni di apertura di credito che non fossero ancora state messe a disposizione resteranno pertanto indisponibili e verranno automaticamente cancellate. Le somme che l'INPS accrediterà a titolo di integrazione salariale andranno a deconto dell'esposizione debitoria derivante dall'utilizzo della linea di credito medesima.

2. In ogni caso, l'apertura di credito verrà a scadenza decorsi 7 (sette) mesi dalla data di concessione, salvo proroga o rinnovo, ad insindacabile giudizio della Banca, per il caso in cui l'INPS non abbia effettuato entro tale termine il pagamento delle integrazioni salariali arretrate.

3. Alla scadenza dell'apertura di credito il Cliente è tenuto a pagare tutto quanto dovuto in dipendenza del suo utilizzo anche senza una espressa richiesta della Banca.

Punto F - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

1. La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, diverse dai tassi di interesse, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

2. Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate".

Punto G - Recesso dall'Apertura di Credito.

1. La Banca qualora sussista una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1 cod. civ. può, anche prima della scadenza del termine e senza preavviso recedere dall'apertura di credito, oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, dandone pronta comunicazione al Cliente; costituiscono giusta causa di revoca

dell'affidamento il diniego, da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, dell'emanazione decreto di concessione dell'integrazione salariale straordinaria, e la disposizione, che il Cliente abbia dato all'INPS, di accreditare le somme dovute su altro conto corrente.

2. La Banca comunica al Cliente il recesso dall'apertura di credito, la riduzione dell'ammontare o la sospensione dell'utilizzo con lettera raccomandata o telegramma.

3. Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito concesso.

4. In caso di sospensione, il Cliente non può compiere alcun utilizzo del credito, oppure può utilizzare il credito entro il minor limite comunicatogli dalla Banca, fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino. In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite.

5. In caso di recesso o di riduzione del credito per giustificato motivo o per giusta causa, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca, mentre, in caso di recesso con preavviso di 15 giorni, il Cliente deve corrispondere quanto dovuto entro la scadenza di tale preavviso.

6. Se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il Cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.

7. Il Cliente ha la facoltà di recedere in ogni momento dall'apertura di credito previo pagamento alla Banca di quanto dovuto.

Punto H - Comunicazioni.

1. La Banca è autorizzata a comunicare i dati inerenti l'apertura di credito ad eventuali enti terzi che intervengono per il pagamento in favore del Cliente.

Punto I - Controlli di Banca d'Italia.

1. La Banca per l'attività svolta in base al presente contratto è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in via Nazionale n. 91 - 00184 Roma.

Punto L - Foro Competente.

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dal Cliente.

Punto M - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.

2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

3. Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatoreBancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia Bancaria e finanziaria.

Punto N Portabilità

1. Nel caso in cui, per rimborsare l'apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, il Cliente, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

DICHIARAZIONI CONCLUSIVE E FIRME

Il Cliente:

- dichiara di stipulare questo contratto in qualità di Cliente, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo);
- conferma la veridicità dei dati riportati nel presente contratto nonché di quelli contenuti nei documenti d'identità e di reddito forniti;
- prende atto che questo contratto è regolato dalle norme e dalle condizioni economiche ed avvertenze sopra riportate;
- dichiara di avere già ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- dichiara di aver diritto al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o ad altro strumento di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, secondo la normativa di riferimento tempo per tempo vigente.
- dichiara che l'impresa da cui dipende ha sede o comunque una unità operativa in _____
- dichiara di possedere, quindi, i requisiti per beneficiare dell'applicazione della Convenzione "Anticipazione sociale per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria";
- dichiara di essere a conoscenza che questa facilitazione creditizia non è cumulabile con altre agevolazioni della stessa forma tecnica, anche se concesse o richieste a valere su altro conto corrente;
- dichiara che, ai fini della concessione dell'apertura di credito, la circostanza di aver dato all'INPS istruzione di accreditare le somme dovute a titolo di integrazione salariale straordinaria è determinante;
- dichiara di domiciliare le somme dovute a titolo di integrazione salariale straordinaria sul conto corrente oggetto del presente atto e di comunicare alla Banca qualsiasi variazione della sua condizione che modifichi il diritto di pagamento all'indennità;
- dichiara, ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di essere fiscalmente residente in Italia e si impegna a comunicare immediatamente alla Banca il cambiamento della suddetta condizione

Luogo e data

 Firma

Si approvano specificatamente le seguenti norme ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 1341 Codice Civile; Testo Unico Bancario e relative disposizioni di attuazione):

Apertura Di Credito a tempo determinato Anticipazione Sociale - Sezione C "Norme"

Punto B bis	Contabilizzazione e regolamento degli interessi.
Punto F	Modifica Unilaterale delle condizioni contrattuali.
Punto G	Recesso della Banca dall'apertura di credito.

Luogo e data

 Firma

 Firma della Banca

Il Consumatore dichiara di ricevere un esemplare di questo contratto

Luogo e data

 Firma